
Regolamento sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Minusio

(del 15.06.2020)

Il Consiglio comunale di Minusio

visti gli articoli 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
articoli 2, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC)
articolo 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

DECRETA :

art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Minusio eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 09.03.1987 e il relativo Regolamento di applicazione (RLPDP).

art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

art. 3 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'Organo responsabile.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integralità.

art. 4 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle Autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario come mezzo di prova.

I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

art. 6 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'Organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento, definisce in particolare il Servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Il Municipio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale superiore.

*Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 15.06.2020
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° 157-RE-15619 del
03.09.2020; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubbli-
cato all'albo comunale dal 09.09.2020 al 09.10.2020. Entrata in vigore il 12.10.2020.*